



Direzione Regionale del Lazio

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale

Roma,

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEGLI ORGANISMI DI
MEDIAZIONE
VIA SANTAMAURA 46
00192 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 913-8/2014*
Associazione/Ordine ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Codice Fiscale 97791730589
Istanza presentata il 09/12/2014

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DLgs n. 28 del 2010, è stato esposto il seguente

QUESITO

La ASS.I.O.M.-Associazione italiana degli organismi di mediazione (di seguito "istante") in persona del proprio rappresentante legale, il Presidente Avv. Giovanni Giangreco Marotta, chiede chiarimenti riguardo all'interpretazione delle agevolazioni fiscali relative al trasferimento di beni immobili in sede di mediazione civile previste dall'art.17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

Al riguardo, l'istante fa presente che taluni Uffici ritengono, "interpretando alla lettera la circolare 2/E del 21 febbraio 2014, che a poter beneficiare dell'esenzione dei bolli e del versamento dell'imposta di registro per gli importi inferiori a Euro 50.000,00 possa

essere solo il verbale di mediazione nel quale si ratifica la volontà delle parti e non anche l'accordo transattivo sottostante successivamente autenticato da un notaio, come previsto dalla normativa".

Viene chiesto se tale interpretazione sia corretta per il caso di trasferimento di beni immobili, considerato che il verbale di mediazione non è titolo idoneo allo scopo e pertanto "il suddetto accordo transattivo redatto davanti al notaio non potrebbe usufruire delle agevolazioni fiscali in parola".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che ove l'agevolazione venisse riservata solo al verbale di mediazione si renderebbe il relativo procedimento "macchinoso e lungo, in contrasto con la ratio stessa della normativa vigente e della circolare n.2 del 2014, finalizzate ad incentivare, mediante le agevolazioni fiscali in esame, i trasferimenti immobiliari frutto di accordi raggiunti in sede di mediazione".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche disciplina l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La mediazione è "*l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa*" (art.1, comma 1, lett.a), mentre la conciliazione è l'accordo raggiunto dalle parti a seguito dell'attività di mediazione (art.1, comma 1, lett.c). In relazione agli effetti del verbale di accordo, l'art.11 del suddetto decreto prevede che: "